

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 maggio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 2.

Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria. (19R00099) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2018, n. 0243/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110. (19R00080) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2018, n. 0244/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres. (19R00081) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2018, n. 0245/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)). (19R00082) Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 1.

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009. (19R00104) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). (19R00105) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2019, n. 3.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018. (19R00106) Pag. 25



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua) e alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018). (18R00481). *Pag.* 37

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 29.

Modifica alla L.R. 11 agosto 2015, n. 27 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata). (18R00482) *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 30.

Rendiconto esercizio finanziario 2017 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. (18R00483) *Pag.* 39

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 31.

Rendiconto esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.). (18R00484). *Pag.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2018, n. 260.

Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata. (18R00491). *Pag.* 40

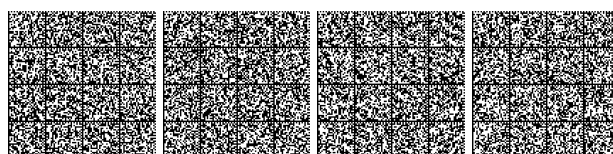
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2018, n. 261.

Art. 4 della Legge Regionale n. 20/2018. Ripartizione dei venti seggi del Consiglio Regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali. (18R00492) *Pag.* 43

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica, con ripubblicazione, della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27, della Regione Basilicata, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)», pubblicato nel Bollettino Ufficiale Speciale n. 42 del 4 ottobre 2018. (18R00495) *Pag.* . 44



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 2.

Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, Supplemento Ordinario n. 3 del 24 gennaio 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato*

1. È istituito, a decorrere dal 1° febbraio 2019 ed a seguito di *referendum* consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione, il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in provincia di Alessandria.

2. Il territorio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Lu e di Cuccaro Monferrato, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.*Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Lu.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Lu e Cuccaro Monferrato.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

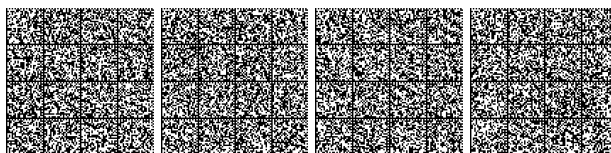
4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.*Sede del comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è situata presso la sede dell'estinto Comune di Lu.

Art. 6.*Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.



2. Lo statuto del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Lu vigenti alla data del 31 gennaio 2019.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 gennaio 2019 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato.

Art. 8.

Delega alla Provincia di Alessandria

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato sono definiti dalla Provincia di Alessandria nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 11.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è esentato, per un mandato, elettorale dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Lu e Cuccaro Monferrato quantificato a partire dall'esercizio finanziario 2019 in euro 80.400,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Al contributo annuale al Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, quantificato in euro 14.740,00 per l'esercizio 2019, in euro 16.080,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 ed in euro 1.340,00 per l'esercizio 2024 in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che sono iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 gennaio 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00099

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 dicembre 2018, n. 0243/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 27, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la regione sostiene l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

l'art. 27, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

l'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quan-

tificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016, n. 0110/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 2253 del 30 novembre 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110»;

Preso atto che nella seduta del 18 dicembre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale n. 2253 del 30 novembre 2018;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

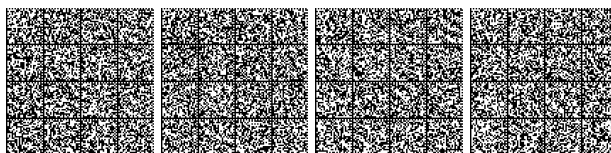
Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2444 del 21 dicembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, le parole «e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2 è abrogata;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Divieto di cumulo*). — 1. Non sono ammesse a finanziamento le singole attività di rilevanza regionale promosse dalle associazioni di cui all'art. 4 che siano già state oggetto di contributo, ai sensi di altre leggi regionali che finanziano le medesime attività».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 2, le parole «oltre a un utile ragionevole» sono soppresse;
- b) i numeri 2 e 6 della lettera e) del comma 2 sono abrogati.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: «punti 35» sono sostituite dalle seguenti: «punti 18»;
- b) al comma 3, le parole: «punti 50» sono sostituite dalle seguenti: «punti 36»;
- c) comma 4, lettera a), le parole: «pari al sessanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'80 per cento»;
- d) al comma 4, lettera b), le parole: «pari al quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 20 per cento».

Art. 7.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. Al comma 1, dell'art. 12, del decreto del Presidente della Regione n. 110/2016, le parole «oltre a un utile ragionevole» sono soppresse.

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 110/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 10.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 110/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 11.

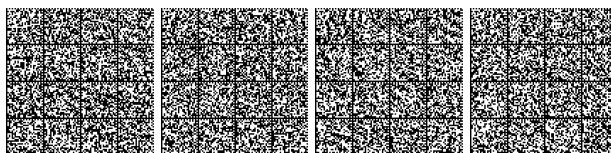
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00080



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2018, n. 0244/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche» che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in Regione, per la realizzazione delle attività speleologiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) della legge regionale n. 15/2016 e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature;

Visto l'art. 14 che istituisce l'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi che devono possedere le associazioni e gruppi speleologici per beneficiare del contributo;

Preso atto del proprio decreto 30 giugno 2017, n. 0149/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15»;

Ritenuto di semplificare le procedure amministrative di concessione dei contributi con nuove tempistiche e scadenze per migliorare sia l'azione amministrativa che le incombenze da parte degli utenti;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2474 del 21 dicembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4
del DPRReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di contributo di cui all'allegato A, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dei dati riassuntivi inerenti l'attività svolta, secondo il modello di cui all'Allegato B;

b) tabella analitica che riporti un diario dettagliato dell'attività dichiarata nell'Allegato B, comprendente data, tipologia di attività suddivisa secondo i codici parametro di cui all'allegato D, descrizione sintetica e soci partecipanti;

c) giustificativi ed eventuali memorie scritte a comprova di quanto riportato nella tabella di cui alla lettera b);

d) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o del gruppo richiedente.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con la domanda di contributo il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata, fino al 60 per cento del contributo concesso, mediante espressa indicazione della voce di cui all'Allegato A.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6
del DPRReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

b) al comma 7, le parole: «Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande» sono soppresse;

c) al comma 8, le parole: «30 giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda»;

d) il comma 9, è sostituito dal seguente:

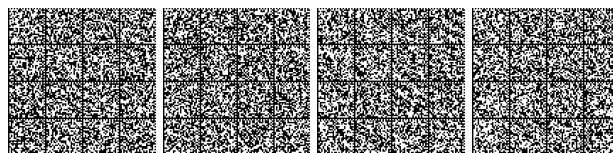
«9. Con il decreto di concessione di cui al comma 8 si provvede contestualmente all'erogazione anticipata del 60 per cento del contributo concesso, ove richiesta dal beneficiario.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7
del DPRReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;



b) al comma 4, le parole: «novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno dell'anno di presentazione della rendicontazione».

Art. 4.
*Modifica all'art. 9
del DPR 30 giugno 2017, n. 149/Pres.*

1. Il comma 2: dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017, è sostituito dal seguente:

«2. In via transitoria, sino all'approvazione della sezione del Catasto speleologico regionale (CSR) recante l'elenco delle grotte di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 ottobre 2016, (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), per la formazione della graduatoria, non sono richiesti e non verranno valutati i dati dell'Attività del Catasto (AC).».

Art. 5.
*Sostituzione degli allegati A, B e D
del DPR 30 giugno 2017, n. 149/Pres.*

1. Gli allegati A, B e D al decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C al presente regolamento.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 dicembre 2018, n. 0245/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 gennaio 2019 n. 2).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto l'art. 1-bis della legge regionale n. 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui bo-

schì hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

Visto il proprio decreto 3 novembre 2014, n. 0210/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto regolamento, a seguito dell'evento dei giorni 28-30 ottobre 2018, denominato Uragano VAIA, che ha colpito vaste aree boscate della regione;

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2480 del 21 dicembre 2018;

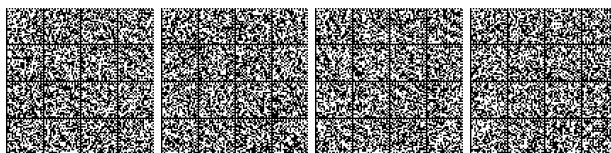
Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)).

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli, azionisti o soci di quest'ultima.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, è sostituito dal seguente: «1. Sono ammissibili a indennizzo le spese di seguito indicate per:

a) gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innescio e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, comprendenti il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada camionabile e l'ammucchiamento ramaglia in bosco;

b) gli interventi di redazione della dichiarazione di taglio, di seguito denominata DT o del progetto di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominato PRFA e per la direzione lavori;

c) gli interventi per la realizzazione di piazzali di stoccaggio, sistemi di irrigazione delle cataste e acquisto di coperture, costituite da teli progettati per l'isolamento del legname di classe A, B e C classificato secondo le norme UNI in vigore;

d) il trasporto dall'imposto camionabile a siti di stoccaggio distanti oltre i quindici chilometri.

e) la scortecciatura meccanizzata a piazzale.

2. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:

a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

c) rimboschimenti di conifere al, di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

3. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto:

a) la DT;

b) il PRFA, nei casi di cui all'art. 7, comma 3, lettera b).

4. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007.

5. La direzione dei lavori per gli interventi di cui al presente regolamento è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.

6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso, accertato con le procedure di cui all'art. 5, a seguito di presentazione della DT, pena l'inammissibilità dell'intervento.

7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:

a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «nella tabella» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle»;

2) dopo le parole: «La superficie» sono aggiunte le seguenti: «e la massa legnosa»;

3) dopo le parole: «è individuata» sono aggiunte le seguenti: «nella DT»;

b) al comma 3 le parole: «nella tabella» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

2) le parole: «agricoltura e» sono soppresse;

3) la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF»;

4) alla lettera a) la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF»;

5) alla lettera b) la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:

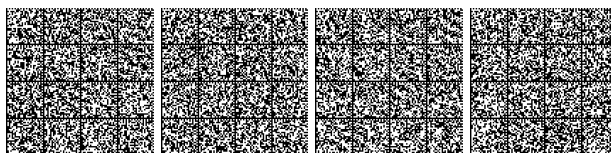
a) DT che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, con l'indicazione, anche cartografica, degli interventi di cui all'art. 4, ove chiesti a rimborso;

b) PRFA, Per gli interventi ricadenti nei territori dei comuni colpiti dall'evento ma al di fuori delle aree delimitate dalla cartografia allegata al decreto di accertamento dell'evento di cui all'art. 5;

c) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del direttore del servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti *de minimis* eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente».



Art. 5.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF»;
- b) al comma 3 la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF»;

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 210/2014 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti beneficiari presentano all'IF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'art. 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata,

2. Nella relazione di verifica finale di cui al comma 1 sono quantificate le singole voci di intervento di cui all'art. 4, con l'evidenza in particolare:

- a) la quantificazione del volume legnoso comprovata mediante prospetto riassuntivo di misurazione del legname per gli indennizzi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e);
- b) l'efficacia dei teli protettivi deve essere comprovata da certificazione di conformità del produttore.»

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dal seguente:

- a) al comma 1 la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF»;
- b) al comma 3 la parola: «IAF» è sostituita dalla seguente: «IF».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 11-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è inserito il seguente: «Articolo 11-bis modifica degli allegati

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.».

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione all'evento calamitoso del 28, 29 e 30 ottobre 2018, denominato Uragano VAIA, il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di accertamento dell'evento di cui all'art. 5 al 15 maggio 2019.

2. È ammissibile la presentazione della domanda anche da parte dei soggetti attuatori di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 558 del 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che

hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018).

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi i limiti di ammissibilità di cui alla domanda già presentata.

4. Sono ammissibili le domande presentate anche sulla base della DT prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che riguardino le aree di cui al decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale del 28 novembre 2018 n. 7008/AGFOR (Decreto di accertamento e riconoscimento dell'uragano del 28, 29 e 30 ottobre 2018 che ha danneggiato i boschi ricadenti nei comuni di Ampezzo, Preone, Sauris, Socchieve, Comeglians, Forni Avoltri, Rigolato, Sappada, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Treppo Ligosullo, Sutrio, Paularo, Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio, Enemonzo, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Raveo, Villa Santina, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Resia, MalborghettoValbruna, Tarvisio, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Caneva, Polcenigo e Venzona, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione del 3 novembre 2014 n. 210).

5. È facoltà per i soggetti di cui all'art. 3 e per quelli di cui al comma 2 presentare una seconda domanda di indennizzo alle condizioni di seguito indicate:

- a) che riguardino spese ammissibili di cui all'art. 4 non comprese nella precedente domanda di indennizzo;
- b) limitatamente alla differenza di costo ammissibile, qualora riguardino le medesime spese ammissibili ma la cui entità dell'indennizzo risulti aumentata nella Singola voce di costo ammissibile prevista nell'allegato A.».

Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 11.

*Sostituzione dell'allegato B al decreto
del Presidente della Regione n. 210/2014*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: Il Presidente: FREDIGO

19R00082



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 1.

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), tra l'altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali;

2. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità applicative sull'acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l'obbligo della relativa verifica;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Documento unico di regolarità contributiva. Sostituzione della rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2009

1. La rubrica del titolo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente: «Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati».

Art. 2.

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento del capo I-bis nel titolo III nella legge regionale n. 40/2009

1. Dopo il capo I del titolo III della legge regionale n. 40/2009 è inserito il seguente: «Capo I bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva».

Art. 3.

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Inserimento dell'art. 49-bis nella legge regionale n. 40/2009

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 40/2009 è inserito, nel capo I bis, il seguente:

«Art. 49-bis (Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva). — 1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2019

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00104

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2019, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

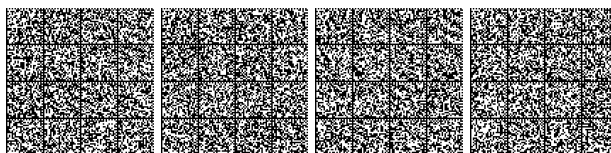
la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettera z); l'art. 44 e l'art. 63, comma 2, dello Statuto;



Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Considerato quanto segue:

1. L'attuale governance del sistema di edilizia residenziale pubblica (ERP) ha palesato molteplici criticità, in particolare sotto il profilo dell'eterogeneità dei modelli di gestione e dei livelli di economicità e di efficienza del sistema;

2. La considerazione dei suddetti aspetti disfunzionali suggerisce l'adozione di interventi, perseguiti tramite intese con comuni e società di gestione del patrimonio di ERP, finalizzati all'omogeneizzazione dei rapporti giuridici e finanziari tra i soggetti titolari delle funzioni in materia e allo svolgimento in forma associata di alcune attività particolarmente qualificanti, nell'ottica di un incremento di efficienza del sistema nel suo complesso;

3. In relazione alla disciplina gestionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur confermando sostanzialmente l'attuale impianto di determinazione e utilizzazione del canone di locazione degli alloggi ERP, viene fissato un valore locativo convenzionale che opera come limite oggettivo del canone di locazione nelle sue varie tipologie;

4. L'obiettivo di un utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è perseguito anche con una disciplina del sottoutilizzo degli alloggi, calcolato in base al rapporto tra numero dei vani e numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, che preveda una maggiorazione del canone di locazione esclusivamente nei casi in cui il nucleo familiare stesso non acconsenta alla mobilità verso un alloggio di dimensioni adeguate;

5. Una razionale gestione dei contratti di locazione degli alloggi, in particolare nella delicata fase della scadenza per il superamento del limite della situazione economica e della conseguente risoluzione del contratto, suggerisce una regolamentazione più puntuale degli aspetti procedurali

6. Si ritiene opportuno che i comuni assegnino gli alloggi perseguendo la più efficace integrazione culturale, funzionale a garantire una sostenibile convivenza nei contesti abitativi in cui sono ubicati alloggi ERP;

7. I requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi necessitano di una ridefinizione che, per i beni immobili e per i beni mobili registrati, individui i parametri per determinarne il valore in modo oggettivo, rendendo così l'applicazione delle norme meno onerosa in termini gestionali.

Approva la presente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all'assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione interviene, in particolare, per le seguenti finalità:

a) favorire il conseguimento di obiettivi di maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema regionale di ERP;

b) introdurre elementi di maggiore sostenibilità ed equità nella determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;

c) favorire un utilizzo degli alloggi di ERP funzionale alle esigenze dei nuclei familiari a cui vengono assegnati, anche attraverso la disciplina della mobilità;

d) garantire la dignità di tutte le donne e gli uomini in situazione di svantaggio economico e sociale attraverso l'assegnazione di alloggi adeguati ed a canoni economicamente accessibili.

2. La Regione stabilisce gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

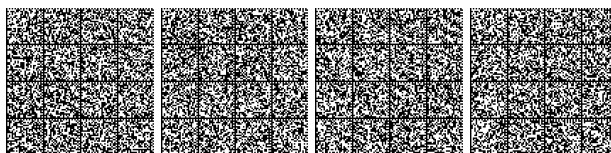
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015, stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l'anno successivo, e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, compresi quelli di cui all'art. 3, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA REGIONALE DI ERP

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR, e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi.



2. La Regione, in applicazione delle funzioni assegnate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), al fine di rendere più efficace ed efficiente la rilevazione dei fabbisogni, la allocazione delle risorse ed il loro utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, provvede:

a) alla organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP, la implementazione della banca dati dell'Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché la elaborazione e diffusione del rapporto sulla condizione abitativa di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5, e permetta altresì di accrescere l'efficacia nella determinazione dei piani e dei programmi di intervento. A tal fine i soggetti gestori ed i comuni sono tenuti a garantire il necessario flusso informativo dei dati in loro possesso anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dalla Regione, che consenta il trasferimento in tempo reale, o a scadenze predeterminate, dei dati ritenuti utili ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP.

3. La Regione, al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema ERP, favorisce, anche tramite intese e accordi con i soggetti interessati di seguito indicati:

a) la definizione di uno schema tipo di contratto di servizio fra comuni e soggetti gestori, al fine di uniformare a livello regionale i rapporti fra i soggetti titolari delle funzioni di gestione del patrimonio ERP, basato su un modello che consenta il massimo livello di reinvestimento nel settore delle risorse derivanti dai canoni, escludendo ogni forma di remunerazione dei comuni;

b) la definizione di modelli organizzativi funzionali e decisionali in ambito di livello ottimale di esercizio (LODE), che garantiscano la rappresentatività di tutti i comuni partecipanti e favoriscano la ricerca del massimo consenso nei processi decisionali, contrastando il prevalere di posizioni dominanti;

c) la definizione di modelli organizzativi che consentano di incrementare il livello di efficacia ed efficienza nei processi di gestione del patrimonio ERP, anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni in forma associata fra più soggetti gestori, preferibilmente afferenti alla stessa area vasta, in particolare per quanto riguarda la funzionalità degli stessi nelle attività di stazioni apaltanti. Le aree vaste di riferimento sono: Toscana centro (LODE Firenze, Prato, Pistoia, Empolese), Toscana Nord-ovest (LODE Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), Toscana Sud-est (LODE Siena, Grosseto, Arezzo).

4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 da parte dei diversi soggetti gestori può comportare l'applicazione di meccanismi premiali da definire con la

delibera di Giunta regionale di cui al comma 2. Il mancato raggiungimento degli stessi per inerzia o inadempienza di uno o più dei soggetti coinvolti nel processo costituisce fattore determinante nelle decisioni di cui al comma 1, con la sospensione dei trasferimenti da un minimo del 10 per cento fino alla totalità delle risorse previste nei confronti degli enti inadempienti.

5. La Giunta regionale si impegna a:

a) predisporre annualmente, tramite l'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 40 della legge regionale n. 41/2005, un rapporto sulla condizione abitativa in Toscana;

b) convocare annualmente una conferenza sulla condizione abitativa in Toscana, garantendo la partecipazione degli organismi rappresentativi a livello regionale dei comuni, dei soggetti gestori del patrimonio di ERP, dei rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei locatari, e i rappresentanti della commissioni di cui all'art. 4. Alla conferenza possono essere invitati i rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle questure;

c) riferire annualmente al Consiglio regionale attraverso una specifica relazione che contiene i dati principali del rapporto di cui alla lettera a), e gli esiti della conferenza di cui alla lettera b), evidenziando le attività svolte e le criticità eventualmente riscontrate.

Art. 4.

Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell'ambito dei LODE di cui alla legge regionale n. 77/1998, possono istituire commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, di seguito denominate commissioni, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

2. Le commissioni possono essere più di una in caso di LODE che comprendano comuni con una dimensione demografica superiore a cinquantamila abitanti.

3. L'efficacia e l'efficienza delle commissioni sono riconosciute tra i criteri di priorità ai fini della ripartizione tra i LODE di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o di alloggi destinati alla locazione per famiglie in situazione di disagio abitativo.

Art. 5.

Composizione e funzionamento delle commissioni

1. La conferenza dei sindaci dei comuni associati nei LODE disciplina il funzionamento delle commissioni, individua il presidente e la relativa composizione. Fanno parte delle commissioni rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative, indivi-



duate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dello stesso art. 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, nonché un rappresentante del soggetto gestore del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge regionale n. 77/1998, competente per territorio. Le commissioni possono essere integrate da rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle questure competenti per territorio, nonché dai rappresentanti dei comuni interessati.

2. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.

TITOLO III

DISCIPLINA GESTIONALE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Capo I

MODALITÀ DI ACCESSO, ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 6.

Alloggi soggetti alla disciplina regionale

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di ERP, ossia a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dalle società di gestione del patrimonio di ERP, a totale carico o con il concorso dello Stato, della Regione e di enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'ERP, e gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati da imprese, cooperative, o dai soggetti di cui al comma 1, con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso dello Stato o della Regione.

3. Le norme della presente legge relative alla determinazione del canone di locazione degli alloggi si applicano altresì agli alloggi di servizio, ossia a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'ente proprietario, può autorizzare l'esclusione temporanea o permanente dall'applicazione della presente legge di taluni alloggi di cui al comma 1, ove speciali circostanze giustifichino la sottrazione alle finalità sociali proprie dell'ERP. La valutazione della proposta di esclusione terrà conto dell'esigenza di evitare fenomeni di periferizzazione degli insediamenti ERP.

L'autorizzazione è in ogni caso subordinata all'adozione di forme di compensazione, finalizzate a mantenere inalterato il potenziale del patrimonio di ERP.

5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per i quali sono stati realizzati e purché abbiano standard tipologici abitativi adeguati.

6. I soggetti gestori garantiscono l'aggiornamento dei dati relativi agli alloggi ed ai nuclei familiari assegnatari per l'implementazione del sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, con le modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui allo stesso articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Con bandi speciali la Giunta regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Art. 7.

Bandi di concorso

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere i) e j), della legge regionale n. 77/1998 all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando con regolamento in particolare i seguenti oggetti:

a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione, sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell'ambito delle intese o accordi di cui all'art. 3 comma 3;

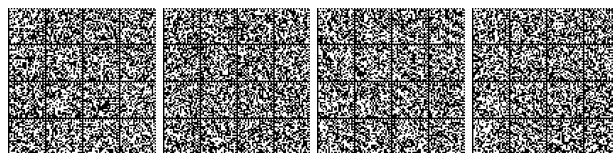
b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;

c) l'istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri interni, nominati dai comuni tra i propri dirigenti e funzionari, e dei membri esterni, nominati dai comuni in qualità di tecnici esperti, garantendo altresì la presenza di almeno un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, purché in possesso delle necessarie competenze tecniche;

d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;

e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi dell'identificazione, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all'emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, relativa all'ultimo anno utile, della situazione economica dei richiedenti. Il bando deve in ogni caso interessare un territorio con popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti.



3. Possono partecipare al bando nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 1 e, comunque, non inferiori a sessanta giorni dalla pubblicazione, mediante presentazione della relativa domanda, i seguenti soggetti:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli;
- c) soggetti già assegnatari.

4. Con appositi accordi o convenzioni, i comuni possono prevedere che nella predisposizione di graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o possono stabilire che l'efficacia delle graduatorie sia intercomunale.

5. I comuni possono procedere, altresì, all'emanazione di bandi di aggiornamento biennali o annuali, in base alla periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio.

6. La domanda presentata dai richiedenti conserva la sua validità per quattro anni dalla data di pubblicazione del bando al quale gli stessi hanno partecipato, fatte salve eventuali integrazioni da presentare in occasione dei bandi di aggiornamento, e deve essere ripresentata a fronte del bando immediatamente successivo, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria.

7. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, un'aliquota non superiore al 40 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel proprio ambito territoriale, con bandi speciali o attraverso la formulazione di apposite graduatorie, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per i seguenti motivi:

- a) specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, di cui all'art. 14, comma 2;
- b) peculiari esigenze locali.

8. I comuni e i soggetti gestori assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e curano, in particolare, la pubblicazione dei contenuti di cui al comma 1 nell'ambito di un'apposita sezione del proprio sito istituzionale.

9. L'ufficio relazioni con il pubblico dei comuni garantisce il servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di ERP.

Art. 8.

Requisiti per l'accesso agli alloggi

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell'allegato A.

2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare dalla data di pubblicazione del bando al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 1 possono essere stabiliti con i provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all'asse-

gnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero con i bandi comunali, finalizzati ad avviare a peculiari esigenze locali.

Art. 9.

Soggetti richiedenti

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A.

2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

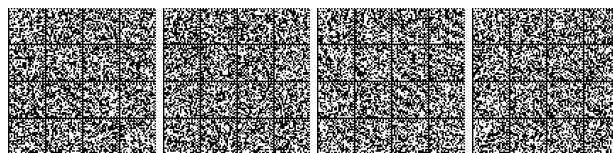
a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 10.

Formazione e validità della graduatoria

1. A seguito dell'emanazione dei bandi di concorso di cui all'art. 7 e alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, ad eccezione di quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), nonché degli elementi che hanno dato luogo ai punteggi, i comuni formano le graduatorie di assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'allegato B e del criterio di priorità di cui al comma 6. I punteggi



sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare.

2. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono individuate dall'allegato B.

3. La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune o dei comuni che hanno emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

4. La graduatoria definitiva può essere aggiornata tramite l'emanazione di bandi di aggiornamento biennali o annuali, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5.

5. La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

6. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Art. 11.

Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure:

- a) assegnazione ordinaria dell'alloggio;
- b) assegnazione in mobilità dell'alloggio;
- c) utilizzo autorizzato dell'alloggio.

Art. 12.

Assegnazione ordinaria degli alloggi

1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 7, comma 4. All'atto dell'assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

2. Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2. A tal fine, il comune verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.

3. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'allegato A, paragrafo 2, dichiarati nella domanda, il comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la verifica

del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune, acquisito il dato relativo all'IVIE (Imposta sul valore degli immobili all'estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

4. Ai fini dell'individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all'atto dell'assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati preferibilmente alloggi facilmente accessibili. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, anche avvalendosi dell'operato delle commissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).

5. I comuni non possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei familiari, devono essere adeguatamente motivate.

6. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 5 si verifica quando il numero dei vani utili dell'alloggio, calcolati secondo quanto disposto dall'Allegato C, punto 2, risulti superiore di oltre un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

7. Qualora il comune accerti una situazione di sottoutilizzo ai sensi del comma 6, il canone di locazione è rideeterminato in base al disposto dell'art. 27, commi 1, 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 20.

8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile.

Art. 13.

Assegnazione in mobilità degli alloggi

1. Il comune procede all'assegnazione in mobilità qualora, accertata una situazione di sottoutilizzo ai sensi dell'art. 12, comma 6, o dell'art. 20, comma 7, o una situazione di sovraffollamento dell'alloggio individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare ivi residente. Nei casi di cui all'art. 20, comma 7, il canone di locazione è altresì rideeterminato in base al disposto dell'art. 27, commi 1, 2 e 3.

2. Per il nucleo familiare nei cui confronti sia stata disposta l'assegnazione in mobilità dell'alloggio utilizzato, ai sensi dell'art. 20, comma 7, restano precluse le variazioni di cui all'art. 17, eccetto quelle consentite al comma 4, nonché l'ospitalità temporanea di cui all'art. 18, comma 1.

3. Al fine di favorire le procedure di mobilità nelle medesime zone e contesti sociali ove gli assegnatari in sottoutilizzo già abitano, i comuni possono procedere, laddove possibile ai sensi delle normative vigenti, al frazionamento o accorpamento di alloggi resisi disponibili.



Art. 14.

Utilizzo autorizzato degli alloggi

1. L'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario.

2. Nell'ambito della percentuale massima di riserva del 40 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, i comuni possono disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi di ERP. A tal fine, i comuni autorizzano l'utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP che necessino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle seguenti fattispecie:

- a) pubbliche calamità;
- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
- c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3;
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
- f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti specifiche cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

4. Il comune è tenuto a determinare graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni elencate al comma 2.

5. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del proprio territorio in relazione alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP e al numero degli alloggi pubblici e privati disponibili per le finalità dell'edilizia abitativa pubblica.

6. Entro il limite di cui al comma 2, i comuni possono altresì destinare gli alloggi di cui alla presente legge al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.

Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento dei comuni.

7. Gli alloggi di cui al comma 6 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. I comuni effettuano periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.

8. L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi del comma 2 è autorizzata per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in materia di occupazione degli alloggi.

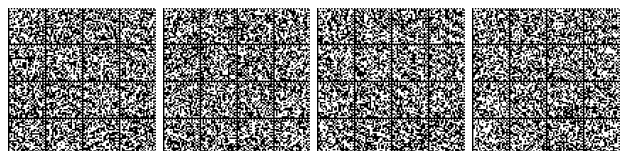
9. È consentita dal soggetto gestore la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti facenti parte del nucleo familiare, non titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, ma aventi titolo al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario, in base alle vigenti disposizioni di legge, nei confronti dei quali si procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4.

10. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione. In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato.

Art. 15.

Rapporto di locazione

1. I diritti e i doveri derivanti dall'atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE, ovvero concordato in forma associata nell'ambito delle intese o accordi di cui all'art. 3 comma 3, sentiti gli organismi rappresentativi dell'utenza.



2. Il regolamento di utenza è parte integrante del contratto e deve essere esplicitamente accettato e controfirmato dall'assegnatario all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, e contiene, fra l'altro, l'impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta situazione di sovraffollamento dell'alloggio originariamente assegnato, così come l'impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.

3. Il rapporto locativo derivante dall'assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è formalizzato con contratto di locazione.

4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall'assegnazione ordinaria è a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'attribuzione, e comunque per un periodo massimo di sei anni, ed è formalizzato con un contratto di locazione.

5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.

6. Il mancato rispetto delle norme di contratto e di regolamento, anche secondo quanto disposto all'art. 32, comma 2, comporta, previa diffida del soggetto gestore, l'applicazione di una penale di ammontare minimo pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3, fino ad un massimo di quattro mensilità del canone medesimo, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall'assegnazione che costituisce titolo di risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio di cui all'art. 14.

Art. 16.

Assegnazione degli alloggi da ripristinare

1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d'ufficio o su richiesta degli interessati secondo l'ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione.

2. I criteri, le condizioni e le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono definite nel regolamento di utenza di cui all'art. 15, comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di riferimento sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate.

4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.

Art. 17.

Variazioni del nucleo familiare

1. All'atto dell'assegnazione dell'alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'art. 12, comma 2.

2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio deve essere comunicata dall'assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.

3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all'art. 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.

4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza *more uxorio*, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla legge n. 76/2016, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione.

5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3.

Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.

6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell'ufficio dell'anagrafe comunale.

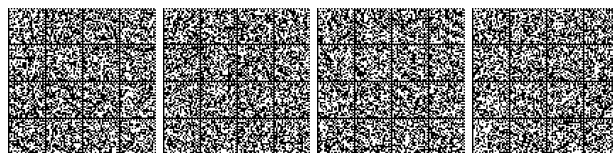
7. In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all'assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non hanno titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio ma è consentito loro l'utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 14, comma 9.

8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla legge n. 76/2016, e il convivente *more uxorio*, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli.

Art. 18.

Ospitalità temporanea

1. È ammessa, previa richiesta motivata dell'assegnatario al competente soggetto gestore e conseguente autorizzazione del medesimo, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità il



soggetto gestore applica un'indennità aggiuntiva pari al 25 per cento del canone di locazione.

Qualora l'ospitalità si protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennità aggiuntiva è elevata al 50 per cento del canone di locazione. Oltre tale termine si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 per la decadenza dall'assegnazione.

2. Qualora l'ospitalità non sia richiesta o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, il soggetto gestore, oltre alla maggiorazione del canone di cui al comma 1, applica una penalità pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3.

3. È ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al soggetto gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In tal caso non si applica l'indennità aggiuntiva di cui al comma 1.

In questo caso, anche qualora il coabitante abbia acquisito la residenza anagrafica nell'alloggio, lo stesso è tenuto a lasciare l'alloggio al termine del rapporto che giustifica la coabitazione; conseguentemente la residenza anagrafica nell'alloggio non costituisce titolo per il subentro.

4. L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell'alloggio, della determinazione del reddito e del canone del nucleo familiare stesso anche nei casi di eventuale acquisizione della residenza.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 19.

Finalità della mobilità

1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio ed è disciplinata dai comuni in forma associata nell'ambito territoriale di riferimento, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. Per l'attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.

Art. 20.

Gestione della mobilità

1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.

2. La mobilità su domanda dell'assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i

requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

3. In caso di mobilità su domanda dell'assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa.

4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione.

5. Nella scelta dell'alloggio da assegnare in mobilità, il comune garantisce il mantenimento di adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. L'alloggio viene individuato in via prioritaria in edifici situati in zone limitrofe o nella zona richiesta dall'interessato.

6. Il comune attiva il procedimento di mobilità qualora accerti una consolidata situazione di sovraffollamento dell'alloggio o di inadeguatezza rispetto ad accertate ragioni di salute di uno o più componenti del nucleo assegnatario, e individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare.

7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi di ERP, ed in considerazione del costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, il comune invia al nucleo familiare che si trovi nella situazione di sottoutilizzo di cui all'art. 12, comma 6, una formale comunicazione di accertamento dello stato di sottoutilizzo dell'alloggio. Al momento in cui si rende disponibile un alloggio di dimensioni adeguate, il comune propone al nucleo familiare che si trovi nella situazione di sottoutilizzo una procedura di mobilità. Il nuovo alloggio proposto dovrà di norma essere situato nella stessa zona di quello originariamente assegnato o nella zona richiesta dall'interessato, in modo da consentire il mantenimento dei legami sociali esistenti. In caso di mancata accettazione, il canone di locazione è determinato secondo quanto previsto dall'art. 27, commi 1, 2 e 3. Il regolamento di utenza di cui all'art. 15, comma 1, contiene, fra l'altro, l'impegno al reperimento di un alloggio adeguato in caso di sopravvenuta situazione di sovraffollamento dell'alloggio originariamente assegnato, così come l'impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.

8. Per limitare le situazioni di sottoutilizzo e ovviare alla rideterminazione del canone di locazione di cui al comma 7, i comuni possono proporre forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi.

9. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di sottoutilizzo dell'alloggio sia composto esclusivamente da soggetti con più di settanta anni, o siano presenti all'interno di esso uno o più soggetti di cui all'allegato B, punti a-4 e a-4 bis, non si procede né all'applicazione del canone maggiorato, né all'assegnazione in mobilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

10. Nell'attuazione delle procedure di mobilità, i provvedimenti sono eseguiti in via prioritaria tenendo conto delle condizioni socio-economiche e familiari dei nuclei destinatari del provvedimento di mobilità.



Sono, altresì, eseguiti in via prioritaria i provvedimenti di mobilità su domanda degli interessati o d'ufficio, relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.

11. Sono, altresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il soggetto gestore assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo.

12. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle di attivazione delle utenze in relazione ai casi di cui al comma 11 sono a carico del soggetto gestore.

13. A seguito del provvedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 21.

Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi previste dalla presente legge, e non vi siano fattori ostativi riguardanti la legittimità degli atti da assumere, autorizzano in qualunque momento, previo accordo con il soggetto gestore, il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito del territorio comunale.

2. Ove ricorrano i suddetti requisiti, i cambi consensuali sono autorizzati anche tra comuni diversi.

3. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al momento dell'attuazione del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi.

Capo III

DETERMINAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 22.

Elementi per la determinazione del canone di locazione

1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati facendo riferimento:

- a) alla situazione socio economica e ai requisiti soggettivi dei nuclei familiari;
- b) alle caratteristiche oggettive dell'alloggio.

2. Il valore locativo dell'alloggio è determinato in 4 euro mensili al metro quadrato. Tale valore è moltiplicato per la superficie convenzionale dell'alloggio, calcolata nei modi indicati nell'allegato C, e il prodotto è a sua volta moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nel medesimo allegato C, determinando il valore locativo convenzionale.

3. Il valore locativo convenzionale di cui al comma 2 opera come limite oggettivo del canone di locazione di cui agli articoli 24, 25 e 26.

4. Con riferimento al reddito complessivo ed alle condizioni socio economiche del nucleo familiare sono individuati i seguenti tipi di canone:

- a) canone minimo;

- b) canone sociale;

- c) canone ordinario protetto;

- d) canone massimo di solidarietà.

5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro; la detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a 3.000 euro per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

6. I nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla presente legge, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

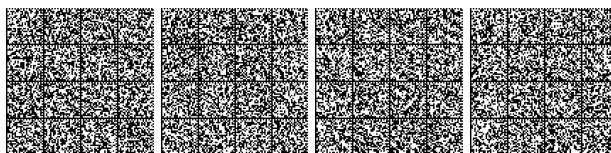
7. Tutti i valori monetari di cui al presente articolo e agli articoli 24, 25, 26 e 27 sono aggiornati tutti gli anni pari nella misura del 100 per cento della variazione biennale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata con riferimento al mese di novembre. La variazione opera in modo automatico ed è applicata dai soggetti gestori a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della rilevazione.

8. In ogni caso l'eventuale aumento del canone determinato dalla prima applicazione delle presenti norme non potrà superare la misura del 25 per cento del canone precedentemente applicato, per ogni biennio di accertamento, fino alla completa concorrenza del canone rideterminato.

9. Al fine di tenere conto delle differenti spese di gestione dell'alloggio, in particolare per quanto riguarda i consumi energetici, ai canoni calcolati sulla base degli articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano i seguenti correttivi in funzione della classe energetica degli edifici definita sulla base delle normative vigenti:

- a) edifici in classe A: maggiorazione del 10 per cento;

- b) edifici in classe B: maggiorazione del 5 per cento.



Art. 23.

Canone minimo

1. Il canone minimo, determinato in 40 euro mensili, è corrisposto esclusivamente dai nuclei familiari che versino in una delle situazioni socio economiche sotto indicate:

a) nuclei percettori di reddito annuo costituito esclusivamente da pensione sociale o da pensione minima INPS, o da lavoro dipendente o assimilato di importo inferiore ad una pensione minima INPS;

b) accertato stato di disoccupazione o inoccupazione;

c) occupazione saltuaria con reddito da lavoro dipendente inferiore al limite minimo di tassazione.

Art. 24.

Canone sociale

1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione ovvero percepito a titolo di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), di assegno di disoccupazione (ASDI), di disoccupazione collaboratori (DIS-COLL), di cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità, corrispondono un canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all'art. 22, e comunque non inferiore all'importo di 40 euro.

2. Il canone di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo risultante dal prodotto del costo convenzionale a metro quadrato, moltiplicato per la superficie dell'alloggio calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme per l'edilizia residenziale).

Art. 25.

Canone ordinario protetto

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all'art. 22, non superiore a 16.500 euro, corrispondono un canone pari al 12 per cento del reddito complessivo convenzionale.

2. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale non superiore al limite di cui al comma 1, aumentato del 75 per cento, corrispondono un canone pari al 14 per cento del reddito complessivo convenzionale.

3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all'importo calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 24.

4. Il canone protetto di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a 80 euro, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

Art. 26.

Canone massimo di solidarietà

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui all'art. 22, superiore al limite di cui all'art. 25, comma 2, corrispondono un canone pari al 16 per cento del reddito complessivo convenzionale.

2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 24, comma 2.

3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dell'art. 24, comma 2.

Art. 27.

Maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo

1. Nei casi di sottoutilizzo di cui all'art. 12, comma 6, il canone mensile è incrementato di un importo pari a 50 euro per ogni vano utile dell'alloggio che determina i casi di sottoutilizzo ivi previsti. In caso di sottoutilizzo per la presenza di mezzo vano in più, la suddetta maggiorazione del canone è dimezzata. Le maggiorazioni del canone sono applicate in forma ridotta, pari al 50 per cento di quanto previsto al periodo precedente, nel caso del canone di cui agli articoli 23 e 24.

2. Per i nuclei che risultino assegnatari di un alloggio al momento dell'approvazione del regolamento di utenza di cui all'art. 15, comma 1, e per i quali sia accertata una situazione di sottoutilizzo comunicata ai sensi dell'art. 20, comma 7, l'applicazione della maggiorazione del canone per sottoutilizzo decorre dal mese successivo alla mancata accettazione dell'alloggio adeguato proposto.

3. I nuclei familiari che hanno sottoscritto il regolamento di utenza contenente l'impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo, al momento della notifica di cui all'art. 20, comma 7, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dalla stessa la eventuale volontà di non dare corso all'impegno assunto e di non aderire alle procedure di mobilità. In tal caso l'applicazione della maggiorazione del canone decorre dal mese successivo alla comunicazione stessa.

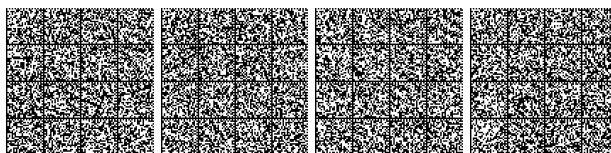
4. In caso di inottemperanza al provvedimento di mobilità, salva la sussistenza, per una sola volta, di motivazioni oggettive verificate dal Comune, l'assegnatario che ha sottoscritto il regolamento di utenza contenente l'impegno ad aderire alla procedura di mobilità, e non abbia comunicato la volontà di non dare corso alla stessa nei tempi previsti al comma 2, è tenuto a corrispondere il canone calcolato ai sensi del comma 1. Sarà inoltre applicata una penale pari alla differenza tra il canone così calcolato e quello effettivamente corrisposto per tutto il periodo intercorso tra la notifica di cui all'art. 20, comma 7, e il diniego alla mobilità, incrementata del 10 per cento. Il mancato pagamento di quanto dovuto costituisce causa di avvio delle procedure di decadenza dall'assegnazione.

Art. 28.

Accertamento periodico della situazione reddituale

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente, o comunque risultanti dall'ultima dichiarazione disponibile.

2. A seguito dell'accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento ha avuto luogo.



3. Qualora l'assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma 2, un canone sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell'art. 26; è altresì applicata la procedura di decadenza ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera i).

4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al comma 2, secondo la effettiva condizione dell'assegnatario.

5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. Il soggetto gestore, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della richiesta.

6. Qualora il nucleo familiare subisca una diminuzione di reddito nel corso dell'anno per una delle cause indicate dall'art. 14, comma 3, debitamente documentata, può chiedere la corrispondente riduzione anticipata del canone al soggetto gestore, che provvede all'adeguamento con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della documentata richiesta, nelle more del ricalcolo del canone effettivo ai sensi del comma 5.

Art. 29.

Utilizzazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili e per il pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali, nonché a consentire:

- a) i versamenti al fondo sociale di cui all'art. 31;
- b) interventi di manutenzione ordinaria;
- c) il recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane nella disponibilità del soggetto gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, esclusivamente alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante il recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso, nonché la nuova costruzione.

2. I soggetti gestori provvedono alla rendicontazione dei proventi derivanti dai canoni, delle spese di gestione del patrimonio edilizio, degli interventi di manutenzione ordinaria, dell'utilizzo del fondo sociale di cui all'art. 31, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la rendicontazione, secondo le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e controllo stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati.

4. I comuni verificano, secondo le direttive regionali definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, il livello di efficacia, efficienza ed economicità dei soggetti gestori avendo a riferimento:

- a) i livelli di servizio garantiti nella gestione del patrimonio e nella realizzazione di nuovi interventi;
- b) il grado di soddisfazione dell'utenza;
- c) i costi di gestione ed amministrazione;
- d) i costi degli organi di amministrazione;
- e) le quote dei canoni destinate alla manutenzione del patrimonio;
- f) il livello della morosità esistente o la riduzione della morosità.

5. I comuni adottano programmi di miglioramento volti, anche attraverso sinergie tra diversi soggetti gestori, all'incremento degli indici di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.

Art. 30.

Morosità di pagamento del canone di locazione

1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento delle somme dovute per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora.

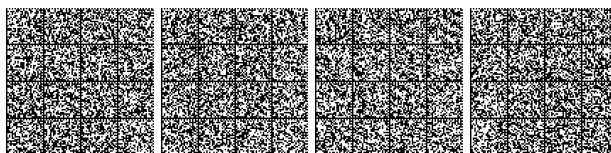
Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale.

2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall'assegnazione.

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.

3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata della penale e dell'interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, avvenga entro il termine stabilito all'atto della messa in mora. L'assegnatario può altresì concordare con il soggetto gestore un piano di rientro dal debito contratto. In caso di attivazione del procedimento di decadenza di cui all'art. 38, comma 5, il pagamento della somma di cui sopra può comunque avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio dal provvedimento di decadenza. In tali casi il suddetto provvedimento di decadenza viene revocato.

4. Previo accertamento del soggetto gestore e conseguente autorizzazione del comune, la morosità derivante da una delle cause di cui all'art. 14, comma 3, debitamente documentate dall'interessato entro novanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che ha dato luogo alla morosità stessa, qualora ne sia derivata l'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dall'assegnazione, né comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1.



Art. 31.

Fondo sociale

1. Ogni soggetto gestore costituisce un fondo sociale destinato a:

- a) intervenire nel pagamento delle utenze in pre senza di necessità di intervento nei casi di morosità incolpevole;
- b) compensare i crediti inesigibili;
- c) realizzare interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati.

2. Il fondo sociale è alimentato con una quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella misura del 3 per cento.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI E DEI CONDOMINI

Art. 32.

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

1. I soggetti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati.

L'autogestione e i suoi organi di rappresentanza si configurano anche come organismi di riferimento di base, ai fini dell'attuazione delle politiche di coesione sociale, contrasto al degrado e rispetto del bene pubblico, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- a) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai soggetti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;
- b) il soggetto gestore concorda con gli assegnatari, attraverso le organizzazioni di rappresentanza degli stessi, i servizi oggetto di autogestione e la relativa regolamentazione, comunque nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche in materia di sicurezza;
- c) per la copertura finanziaria degli interventi di manutenzione ordinaria e migliorie alle parti comuni dell'edificio eseguiti in autogestione, con decorrenza dalla costituzione formale dell'autogestione stessa sarà accreditata con cadenza quadrimestrale una somma pari a 1,50 euro mensili per vano convenzionale. Tale somma è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

2. Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'autogestione ed il pagamento delle relative quote assume la veste di obbligo contrattuale.

Art. 33.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l'amministrazione è tenuta in forma condominiale.

Fino al momento della costituzione del condominio il soggetto gestore continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere al soggetto gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo del soggetto gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

Art. 34.

Situazioni di particolare disagio economico

1. I soggetti gestori concorrono al pagamento delle quote per i servizi comuni, dovute dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio economico, a seguito di parere positivo del comune.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti gestori attingono al fondo sociale di cui all'art. 31.

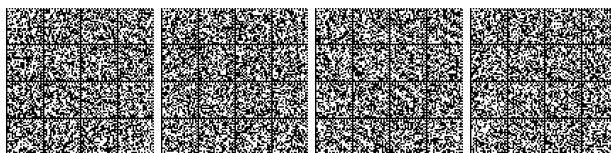
L'erogazione del fondo, su domanda degli interessati immediatamente inoltrata a cura del soggetto gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1, è disciplinata con atto del soggetto gestore stesso. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare sono considerate prioritarie.

Art. 35.

Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale

1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti.

2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all'annullamento e alla decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell'ERP, ed in particolare alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo.



3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, nell'ambito territoriale di riferimento, appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale.

4. I comuni e i soggetti gestori assicurano altresì, in tutti i casi che ne presentino la necessità, lo svolgimento di attività di mediazione sociale e culturale al fine di favorire la pacifica convivenza e l'integrazione all'interno degli immobili di ERP, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di disagio sociale, economico o familiare. In contesti di particolare complessità può essere prevista la riserva di un alloggio di servizio a favore dell'operatore destinato a svolgere processi di mediazione sociale e culturale.

5. I comuni e i soggetti gestori possono promuovere, anche collaborando con altri enti, associazioni e organizzazioni sindacali dell'inquilinato, appositi percorsi di informazione, formazione ed educazione civica destinati agli assegnatari per favorire la civile convivenza e coesione sociale negli edifici di ERP.

6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.

Capo V

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 36.

Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione

1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

2. Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il comune adotta il relativo provvedimento di annullamento.

3. In presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, comunque accertate, il comune comunica all'assegnatario le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede all'adozione dei relativi provvedimenti ovvero dichiara che non sussistono motivi di procedere entro i successivi trenta giorni. A seguito del provvedimento di esclusione dalla graduatoria o di annullamento del provvedimento di assegnazione, il comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria dell'interessato.

4. Nel corso del rapporto di locazione, l'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio dell'alloggio. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

5. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente o assegnatario sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, il comune, con provvedimento motivato, d'ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, dichiara per tale soggetto la sospensione della qualificazione come soggetto titolare del diritto all'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 12, comma 2, fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di sospensione, ai restanti componenti del nucleo familiare viene assicurata rispettivamente l'assegnazione dell'alloggio o la permanenza nello stesso.

Art. 37.

Occupazione degli alloggi

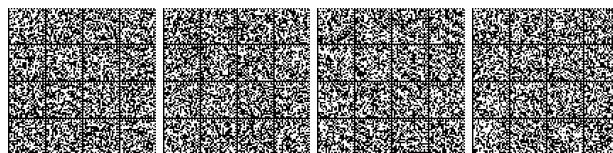
1. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale dell'occupazione degli alloggi di ERP, il comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque fermi tutti i poteri di intervento del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l'ordinamento vigente, verso qualunque atto di immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP.

2. In caso di occupazione senza titolo il comune diffida preventivamente l'occupante a rilasciare l'alloggio e gli assegna un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Il comune accerta l'occupazione senza titolo o dichiara che non sussistono motivi per procedere entro i successivi trenta giorni. L'atto del comune che accerta l'occupazione senza titolo deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente trenta giorni, e costituisce titolo esecutivo.

4. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune l'occupazione senza titolo degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perdura l'occupazione senza titolo il soggetto gestore addebita all'occupante un'indennità pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3. In caso di decadenza, annullamento o mancato subentro nel diritto all'assegnazione o nel contratto di locazione, l'indennità di occupazione addebitata non può comunque essere inferiore al canone di locazione già applicato; è altresì richiesto il rimborso delle quote per i servizi comuni usufruiti. L'occupante è inoltre soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti residenti nel patrimonio di ERP ed alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle stesse.

5. Il pagamento dell'indennità e delle quote di cui al comma 4, nonché le attività di gestione poste in essere dal soggetto gestore o dall'autogestione nei confronti dell'occupante senza titolo durante il periodo dell'occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione dell'alloggio da parte dell'occupante stesso.



6. Nel caso in cui l'occupazione senza titolo consegua all'accertamento della mancata titolarità del diritto all'assegnazione, l'indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dalla diffida inviata dal comune.

7. Nel caso in cui l'occupazione senza titolo consegua al provvedimento di annullamento di cui all'art. 36 o al provvedimento di decadenza di cui all'art. 38, l'indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dall'esecutività dell'atto di annullamento o di decadenza.

Art. 38.

Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione

1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune.

2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea LODE. L'Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla Regione, che può considerarlo tra i parametri per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1. Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5.

3. Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia obbligatoriamente il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, qualora lo stesso:

a) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;

b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;

d) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

e) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

f) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'art. 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 4;

g) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;

h) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;

i) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b-bis), c), e1) ed f);

m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;

n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE.

Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il comune è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5.

o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro;

p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;

q) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;

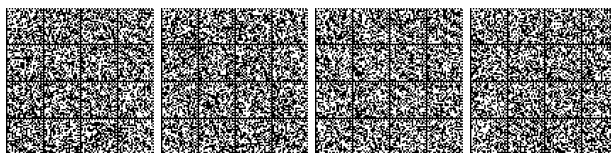
r) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'art. 20, commi 6, 10 e 11;

s) non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;

t) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;

u) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

4. Fatti salvi i casi di cui all'art. 36, comma 5, il procedimento per la decadenza dall'assegnazione è obbligatoriamente avviato dal comune nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri com-



ponenti del nucleo familiare e in relazione ai delitti non colposi di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera *b-bis*). In tal caso il comune procede all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.

5. Il comune comunica all'assegnatario l'avvio del procedimento di decadenza indicando le motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede all'adozione del relativo provvedimento di definitiva decadenza dell'assegnatario, ovvero di motivata conferma dell'assegnazione, anche temporanea, entro i successivi trenta giorni. Tali provvedimenti sono trasmessi dal comune al soggetto gestore e all'Assemblea LODE e da questi alla Regione unitamente ai risultati degli accertamenti biennali o straordinari, ai sensi del comma 2.

6. La decadenza comporta:

a) nei casi di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *i)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza;

b) nei casi di cui al comma 3, lettere *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza;

c) nei casi di cui al comma 3, lettere *g)*, *h)*, la risoluzione di diritto del contratto di locazione e la cancellazione del richiedente dalla graduatoria;

d) nel caso di cui al comma 3, lettera *f)*, la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal provvedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 30, comma 2.

7. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio. Il soggetto gestore, a seguito del provvedimento di decadenza, avvia il procedimento di risoluzione del contratto. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 39.

Adeguamento dei parametri economici

1. Tutti i valori espressi in euro contenuti nella presente legge e nei relativi allegati sono di norma aggiornati ogni due anni sulla base degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III

1. I comuni procedono, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione di cui all'art. 12, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all'assegnazione dell'alloggio nei soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione, nei soggetti che avevano già maturato il diritto all'assegnazione alla data del 23 aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla legge regionale n. 41/2015, nonché nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data.

2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla legge regionale n. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 3, lettere *m)* e *o)*, si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'art. 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.

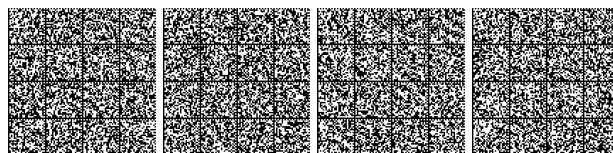
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data del 23 aprile 2015, secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla legge regionale n. 41/2015, ai sensi del comma 8.

4. I comuni procedono all'assegnazione ordinaria di cui all'art. 12 nei confronti di soggetti che, alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di alloggi ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato A e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I comuni possono procedere all'assegnazione di cui all'art. 14 di alloggi di ERP nei confronti di soggetti che, alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di un alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al termine del periodo di validità dell'assegnazione di cui all'art. 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento del possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e della regolarità nel pagamento dei canoni, procede alla assegnazione ordinaria dell'alloggio di cui all'art. 12.

6. I comuni possono procedere all'assegnazione di cui all'art. 14 di alloggi di ERP nei confronti di soggetti non assegnatari che, alla data del 23 aprile 2015, risultino uti-



lizzare un alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b), c), d1), d2), e1), e2), e3), f), g), h), e a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di partecipazione a bando di concorso, agli stessi soggetti risulta altresì attribuibile il punteggio di cui all'allegato B, punto c-2, per il periodo di effettiva presenza nell'alloggio utilizzato. Al termine del periodo di validità dell'assegnazione di cui all'art. 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento del possesso dei suddetti requisiti e della regolarità nel pagamento dei canoni, procede alla assegnazione ordinaria dell'alloggio di cui all'art. 12.

7. L'applicazione del comma 6 agli utilizzatori dell'alloggio è subordinata al recupero di quanto dovuto a far data dall'utilizzazione dell'alloggio.

8. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della previgente normativa.

Art. 41.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) la legge regionale 21 febbraio 1997, n. 13 (Modifica dei termini contenuti nell'art. 40 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 relativi alla scadenza del mandato delle commissioni provinciali preposte alla formazione delle graduatorie degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, nominate ai sensi della legge regionale n. 25/1989 e subentro delle nuove commissioni provinciali e circondariali.);

c) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 30 (Modifica agli articoli 3, 12 e 40 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

d) la legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 «Disciplina per l'assegnazione e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

e) la legge regionale 12 dicembre 2012, n. 75 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo);

f) la legge regionale 31 marzo 2015, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 «Disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2019

La Vicepresidente: BARNI

(*Omissis*).

19R00105

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2019, n. 3.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'11 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana);

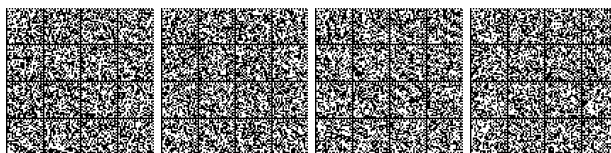
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);



Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'impresa regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. È necessario procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella legge regionale n. 1/2009 per la declinazione normativa della competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di «Data protection» regionale;

2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la legge regionale n. 4/2008 con la previsione, per il Consiglio regionale, di disposizioni sulla competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di Data protection regionale, analogamente a quanto viene disposto per i dirigenti della Giunta regionale;

3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha eliminato il meccanismo di spoil system con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, quindi non relativi a posizioni apicali. Gli incarichi dirigenziali dunque non possono avere durata inferiore a tre anni né superiore a cinque;

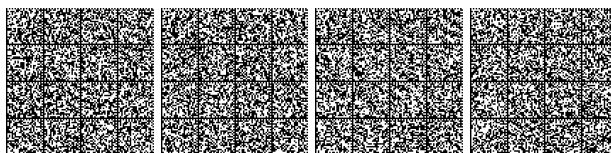
4. È necessario l'adeguamento della legge regionale n. 1/2009 e della legge regionale n. 4/2008 al nuovo testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che attualmente prevede la cadenza triennale per l'adozione del piano del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

5. È opportuno dare all'oggetto disciplinato dall'art. 32, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») una più corretta collocazione nell'ambito della legge regionale n. 1/2009;

6. Il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), prevede casi di obbligatorietà di svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche nazionali. La legge regionale n. 46/2013 stabilisce che, anche in alcune fattispecie di opere nazionali, si svolga il dibattito pubblico disciplinato dalla stessa legge regionale n. 46/2013: è quindi necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi su uno stesso oggetto;

7. È opportuno eliminare dall'ordinamento la legge regionale n. 22/2006, istitutiva della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, in quanto la stessa è stata dichiarata estinta nel 2017, essendo divenuto impossibile il raggiungimento dello scopo dell'ente;

8. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), prevede che le commissioni di degustazione, cioè gli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico dei vini a Denominazione di origine protetta (DOP), vengano individuate dai competenti organismi di controllo per le relative Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e Denominazioni di origine controllata (DOC) e non più dalle regioni, secondo le procedure e le modalità stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole ali-



mentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 238/2016 e, quindi, entro l'11 gennaio 2018, ma a oggi non risulta ancora emanato. È pertanto necessario prorogare la durata in carica delle commissioni di degustazione fino al 31 dicembre 2019;

9. Al fine di adempiere l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) è necessario abrogare alcune norme della legge regionale n. 10/2010 novellate dalla stessa legge regionale n. 25/2018, che presentano profili di contrasto con la direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la normativa statale di recepimento, come recentemente modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114). Tale abrogazione è necessaria per eliminare la previsione di obblighi informativi non pertinenti alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e di modalità di espletamento della VIA difforni dal modello procedurale del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017;

10. È necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, eliminare la disposizione relativa all'assegnazione al Consorzio per la zona industriale Apuana del contributo straordinario di € 500.000,00 stanziato sull'esercizio di bilancio 2018, per il possibile contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'art. 108, paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Di conseguenza si modifica l'art. 32-*septies* della legge regionale n. 82/2015, e si abroga l'art. 3 della legge regionale n. 37/2018.

11. Anche al fine di un efficace completamento del percorso di concertazione sul piano regionale cave (PRC), è opportuno prorogare il termine per l'adozione del medesimo PRC previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 35/2015;

12. È opportuno procedere a una serie di adeguamenti (terminologici, di rinvii normativi) alla legge regionale n. 86/2016 in materia di turismo;

13. È necessario modificare gli articoli 7-*bis*, 14, 17 e 18 della legge regionale n. 32/2002 per aggiornare i rinvii normativi, contenuti nelle citate disposizioni, ai cambiamenti sopravvenuti nelle discipline relative,

rispettivamente, al trattamento dei dati personali, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai contratti pubblici e agli indicatori di accertamento delle condizioni economiche per l'accesso ad alcune prestazioni;

14. È opportuno precisare che la previsione, inserita dalla legge regionale 3 luglio 2018, n. 33 (Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 e all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35), secondo cui la variante acquista efficacia una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, senza la necessità di ulteriori adempimenti, non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione della VAS, volendosi riferire esclusivamente agli adempimenti connessi all'approvazione della variante che dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale;

15. La legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016) ha operato un vasto adeguamento delle norme regionali in materia di programmazione settoriale per coordinarle con il nuovo assetto degli strumenti di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). A seguito di tale operazione sono rimaste alcune disposizioni da coordinare, e vi si provvede con la presente legge;

16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione della norma, prevedere che non sia consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni;

17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico è necessario adeguare il testo dell'art. 43 alle modifiche della legge regionale n. 40/2005 apportate con la legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

18. È necessario colmare una lacuna normativa che si è venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla legge regionale n. 40/2018;

19. È opportuno, al fine di rendere più agevole la lettura del testo, accorpate all'interno dello stesso art. 49-*septies* della legge regionale n. 40/2005, dedicato alla struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico (OTGC), le due disposizioni che attribuiscono al dirigente regionale del settore competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle due articolazioni interne dell'OTGC;

20. È opportuno integrare l'art. 100 della legge regionale n. 40/2005 al fine di specificare che le aziende sanitarie verso le quali l'Ente di supporto tecnico am-



ministrativo regionale (ESTAR) esercita le sue funzioni possono essere tutte quelle ricomprese nel capo I (Aziende sanitarie) del titolo IV (Ordinamento) della medesima legge regionale n. 40/2005;

21. È necessario equiparare le modalità di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni;

22. È opportuno disciplinare il divieto di rinomina in qualità di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti già precedentemente nominati nelle singole commissioni comunali del paesaggio, avendo già operato per parte del territorio dell'Unione;

23. È necessario chiarire che la norma transitoria della legge regionale n. 41/2018 intende escludere dall'ambito della sua applicazione i piani attuativi convenzionati e gli interventi già convenzionati alla data della sua entrata in vigore;

Approva la presente legge:

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 1.

Disposizione finanziaria.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 53/2018

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), le parole: «Missione 2» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 20» in entrambe le ricorrenze.

Art. 2.

Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all'art. 35-ter della legge regionale n. 38/2007.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 35-ter della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: «Nell'avviso di manifestazione di interesse è indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al primo capoverso e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.».

2. Al comma 2 dell'art. 35-ter della legge regionale n. 38/2007 le parole: «nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'avviso.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006. Modifiche all'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007.

1. Al comma 1 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007 dopo le parole: «opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività tecniche di cui al medesimo art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007, dopo le parole: «le attività di progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 4.

Dirigenti. Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Soggetti delegati al trattamento dei dati personali). — 1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.».

Art. 5.

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) è aggiunta la seguente:

«j-bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento.».

Art. 6.

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2008 è aggiunta la seguente:

«h-bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento.».



Art. 7.

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2008 è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile.».

Art. 8.

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 4/2008 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*) Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 9.

Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque e sono rinnovabili.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«*1-bis*. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.».

Art. 10.

Durata degli incarichi dirigenziali. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 4/2008

1. L'art. 25 della legge regionale n. 4/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Durata degli incarichi dirigenziali*). — 1. L'incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.».

Art. 11.

Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:

a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;

b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;

c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.».

Art. 12.

Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008

1. Al comma 2 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 dopo le parole: «Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «o modificare l'incarico attribuito».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 è aggiunto il seguente periodo: «Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area.».

Art. 13.

Programmazione del fabbisogno di personale. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

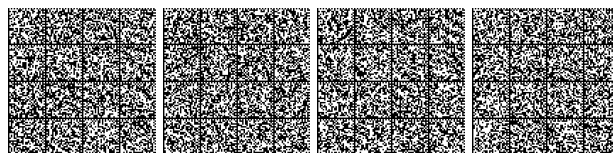
«1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina con deliberazione gli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale.».

Art. 14.

Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 4/2008.

1. La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;».



Art. 15.

*Incarichi extraimpiego autorizzabili.
Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2009, dopo le parole: «società sportive dilettantistiche,» è inserita la seguente: «associazioni,».

Art. 16.

*Vigilanza. Modifiche all'art. 34-octies
della legge regionale n. 40/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 34-octies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) dopo le parole: «Presidente della Giunta regionale.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale».

Art. 17.

*Partecipazione alle politiche regionali.
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 46/2013*

1. Nel preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) dopo il capoverso «Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»)» è inserito il seguente visto:

«Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico);».

Art. 18.

*Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito pubblico.
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46/2013.*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 46/2013 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.».

Art. 19.

*Fondazione del Consiglio regionale.
Abrogazione della legge regionale n. 22/2006*

1. La legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana) è abrogata.

Capo II

AGRICOLTURA

Art. 20.

*Commissioni di degustazione. Norme transitorie.
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 73/2017*

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Capo III

AMBIENTE

Art. 21.

*Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità.
Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010.*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA») è abrogata.

Art. 22.

*Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche
all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010*

1. I commi 6 e 7 dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.

Art. 23.

*Contributo finanziario al Consorzio ZIA. Modifiche
all'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015.*

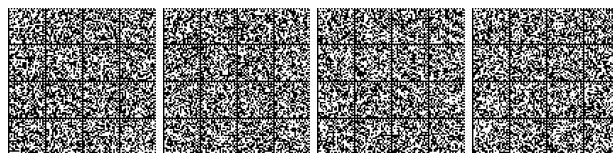
1. Al comma 2 dell'art. 32-septies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: «€ 1.200.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «€ 700.000,00».

2. Il comma 3-ter dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015 è abrogato.

Art. 24.

*Consorzio ZIA. Abrogazione dell'art. 3
della legge regionale n. 37/2018.*

1. L'art. 3 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) è abrogato.



Art. 25.

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014) le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2019».

Capo IV

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 26.

*Regolamento di attuazione.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 86/2016*

1. La lettera *r*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituita dalla seguente:

«*r*) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica, di cui all'art. 105, comma 1, lettera *a*)».

2. La lettera *s*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*s*) i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all'art. 115, comma 1».

3. La lettera *u*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*u*) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'art. 123, comma 1, lettera *a*)».

Art. 27.

*Cabina di regia del turismo.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 86/2016*

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale di promozione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) sono sostituite dalle seguenti: «degli indirizzi per l'elaborazione del programma operativo dell'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all'art. 6-bis della legge regionale n. 22/2016».

Art. 28.

*Composizione e servizi degli alberghi diffusi.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «dalla struttura principale» sono sostituite dalle seguenti: «dai singoli alloggi».

Art. 29.

*Divieti di vendita e di affitto.
Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 86/2016 le parole: «nei camping-village» sono soppresse.».

Art. 30.

*Commercializzazione di servizi turistici.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 86/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva n. 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo).».

Art. 31.

*Locazioni turistiche.
Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 86/2016*

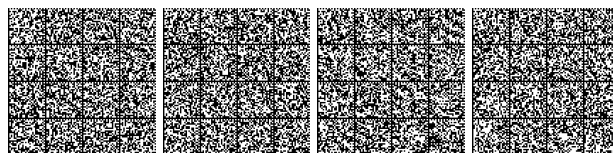
1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva n. 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

Art. 32.

*Stabilimenti balneari.
Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 75 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «le cure elioterapiche» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti elioterapici».

2. Al comma 5 dell'art. 75 della legge regionale n. 86/2016, la parola: «ricettiva» è sostituita dalla seguente: «ricreativa».



Art. 33.

*Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «34 del» sono sostituite dalle seguenti: «33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al».

Art. 34.

*Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative.
Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 86/2016*

1. La rubrica dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Garanzie a favore del viaggiatore».

2. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del decreto legislativo n. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «viaggiatore, ai sensi dell'art. 47, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

3. Al comma 2 dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «dell'art. 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

Art. 35.

*Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio.
Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 97 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «titolo I, capo I del» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VI, capo I, dell'allegato 1 al».

Art. 36.

*Organizzazione occasionale di viaggi.
Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 86/2016, dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni».

Art. 37.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 86/2016*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 è abrogata.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 le parole: «, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 97, comma 2» sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 è abrogata.

Art. 38.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 112 della legge regionale n. 86/2016*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 112 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «di cui al d.m. Beni culturali 11 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 104, comma 3».

Art. 39.

*Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.
Modifiche all'art. 114 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 114 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «all'art. 6 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 dell'allegato 1 al».

Art. 40.

*Definizione dell'attività di guida ambientale.
Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «all'art. 6 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 dell'allegato 1 al».

Art. 41.

*Esercizio della professione.
Modifiche all'art. 123 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «tra quelli indicati nel regolamento,» sono soppresse.

Art. 42.

*Corsi di qualificazione e specializzazione.
Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 86/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 125 della legge regionale n. 86/2016 la parola: «specialità» è sostituita dalla seguente: «articolazione».

Art. 43.

*Allegato A. Inserimento dell'art. 160-bis
nella legge regionale n. 86/2016*

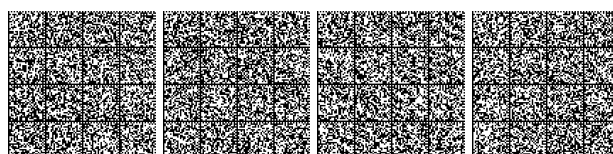
1. Dopo l'art. 160 della legge regionale n. 86/2016 è inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Inserimento dell'Allegato A nella legge regionale n. 86/2016). — 1. Nella legge regionale n. 86/2016 è inserito l'allegato A (Ambiti territoriali).».

Art. 44.

*Vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 62/2018*

1. Nel primo periodo del comma 2, dell'art. 26 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), dopo le parole: «previa comunicazione al SUAP» sono inserite le parole: «o alla CCIAA».



Art. 45.

*Modifiche all'allegato A
della legge regionale n. 62/2018*

1. Nell'allegato A alla legge regionale n. 62/2018 al punto «2. Area commerciale metropolitana Livorno - Pisa», nell'elencazione dei comuni inseriti in tale area, il Comune di «Lorenzana» è sostituito dal Comune di «Crespina Lorenzana».

Capo V

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 46.

*Anagrafe regionale degli studenti.
Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali».

2. Al comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «di cui al decreto legislativo n. 196/2003» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di trattamento dei dati personali».

Art. 47.

*Istruzione e formazione professionale.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 32/2002*

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la regione e l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017.».

2. La lettera b) del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.».

3. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «in via sperimentale» sono soppresse.

Art. 48.

*Modalità di attuazione dell'offerta di formazione
professionale. Modifiche all'art. 17 della legge
regionale n. 32/2002.*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002, le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)».

Art. 49.

*Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non
curricolari. Modifiche all'art. 17 della legge regionale
n. 32/2002.*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 le parole: «gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate».

Art. 50.

*Accertamento della situazione economica per l'accesso
alle prestazioni. Modifiche all'art. 18 della legge
regionale n. 32/2002.*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 32/2002, le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla normativa statale vigente».

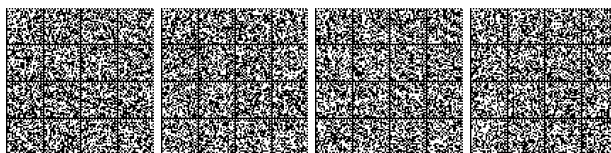
Capo VI

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 51.

*Disposizioni procedurali in materia di viabilità.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998*

1. Al comma 1-ter dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo le parole: «una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)».



Capo VII

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 52.

*Programmi e piani in corso.
Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 39/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) la parola: «Programma» è sostituita dalla seguente: «piano».

Art. 53.

*Programmazione delle strategie di semplificazione.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 54.

Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 40/2009.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «di cui all'art. 5-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)».

Art. 55.

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 40/2009.

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «In deroga a quanto previsto dall'art. 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'art. 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

2. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «86 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «149 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 56.

*Rischio sismico. Strumenti ed attività.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 58/2009*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: «95 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «156 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 57.

Funzioni regionali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 35/2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) le parole: «ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 58.

*Tipologia e programmazione degli interventi.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2013*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002) è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi sono previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

2. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2013 le parole «di programmazione economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di economia e finanza regionale (DEFR)».

Capo VIII

SANITÀ E COESIONE SOCIALE

Art. 59.

La programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: «L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)» sono sostituite dalle seguenti: «L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)».



Art. 60.

*Strumenti e procedure di valutazione.**Modifiche all'art. 20-bis della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «l'Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)».

Art. 61.

Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 40/2005.

1. Il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.».

Art. 62.

*Le strutture regionali del governo clinico.**Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 40/2005*

1. La lettera d) del comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) nel caso in cui la funzione di responsabile richiede un impegno a tempo pieno l'incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43-bis;».

Art. 63.

Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell'art. 43-bis nella legge regionale n. 40/2005.

1. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno). — 1. Il conferimento dell'incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.

2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell'incarico.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipen-

dente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.».

Art. 64.

Ufficio di coordinamento. Modifiche all'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «con funzioni di segretario» sono soppresse.

Art. 65.

Comitato tecnico scientifico. Modifiche all'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «comma 1, lettere a), b), c), f) g), h) ed i)» sono soppresse.

Art. 66.

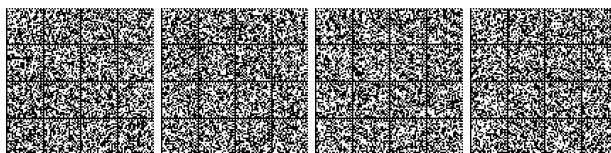
Struttura di supporto dell'Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all'art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 2 dell'art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005 le parole «con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge funzioni di segretario dell'ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico».

Art. 67.

La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «dall'ISPO di cui alla legge regio-



nale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO») sono sostituite dalle seguenti «dall'ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica «ISPRO»)».

Art. 68.

Istituzione e natura giuridica dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all'art. 100 della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 1 dell'art. 100 della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: 'aziende sanitarie' sono inserite le seguenti: 'di cui al titolo IV capo I'.

Art. 69.

Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 143 della legge regionale n. 40/2005

1. Nell'alinea del comma 2-ter dell'art. 143 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Capo IX

URBANISTICA

Art. 70.

Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:

«6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato richiede alla regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 alla quale partecipano la regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.».

Art. 71.

Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 65/2014.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.».

Art. 72.

Correzione errore materiale.
Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «all'art. 70, comma 3, lettera a)» le parole: «ed e)» sono sostituite dalla seguente: «e)».

Art. 73.

Commissioni per il paesaggio in forma associata.
Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«5-bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa.».

Art. 74.

Correzione errori materiali.
Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014

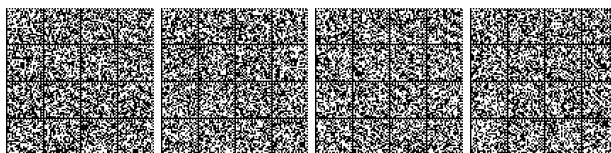
1. Al comma 2-bis dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 1» sono sostituite, nelle tre occasioni in cui ricorrono, dalle seguenti: «comma 2».

2. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «operativo ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «operativo ai sensi del comma 2».

Art. 75.

Correzione errori materiali e precisazione terminologica.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/2018

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»). Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014) le parole: «ai piani diretti» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00106

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua) e alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 18 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua

1. Il comma 3 dell'art. 1 bis della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii., inserito con l'art. 42 della L.R. n. 11/2018, è così sostituito:

“3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei Comuni dove ricadono, sono inserite nell'elenco gestito dall'Ufficio Geologico della Regione. Il recupero ambientale delle cave è eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione che prevede lo sfruttamento del giacimento, validato ed autorizzato dalla Regione Basilicata nel rispetto della legislazione statale in materia. I lavori di ripristino ambientale per le cave che insistono su terreni demaniali devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali inerti a concorrenza del solo valore economico del progetto di

recupero ambientale. Il progetto di coltivazione per la parte eccedente le opere di recupero ambientale è regolato dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Per l'esecuzione delle azioni di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse gli Enti pubblici territoriali competenti pubblicano appositi avvisi pubblici. L'area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica. Il progetto di recupero ambientale può prevedere una diversa destinazione dell'area di cava, lì dove compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune in cui ricade o previa approvazione di apposita variante urbanistica.”

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 ter della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua

1. L'articolo 1 ter della L.R. 12/1979 e ss.mm.ii., inserito con l'art. 42 della L.R. n. 11/2018, è così sostituito:

“Fino all'approvazione del Piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, non si possono rilasciare autorizzazioni su porzioni di territorio mai interessate da attività estrattiva, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente disposizione. È consentita l'apertura di nuove cave i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell'area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico esistente e comunque autorizzato. Per le cave in esercizio la sospensione di cui al primo capoverso del presente articolo, non opera per gli ampliamenti e le varianti di cave in esercizio, nonché per i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni già concesse. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2018.”

Art. 3.

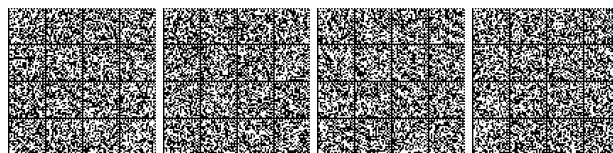
Modifiche alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”

1. Alla L.R. n. 11/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 43, comma 1, dopo la parola “Regione” sono inserite le seguenti parole “nel rispetto della legislazione statale in materia”;

b) all'art. 43, comma 1, dopo la parola “legislazione” è inserita la parola “regionale”;

c) all'art. 44, comma 1, la parola “competente” è sostituita con le parole “competente nel rispetto della legislazione statale in materia.”



Art. 4.

Soggetto gestore

1. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel quadro della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali al sostegno e all'attuazione delle politiche d'intervento in materia di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione.

2. Sviluppo Basilicata S.p.A., inclusa nell'elenco dell'allegato A di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sulla base delle specifiche programmazioni dei Dipartimenti competenti, può svolgere le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali a favore delle imprese, anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di concessione, decadenza, revoca, erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi o ogni altro tipo di beneficio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 ottobre 2018

FRANCONI

18R00481

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 29.

Modifica alla L.R. 11 agosto 2015, n. 27 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco Regionale della Musica

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 «Disposizioni in materia di patrimonio culturale,

finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata» è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (*Parco Regionale della Musica*). — 1. È istituito il Parco Regionale della Musica.

2. Il Parco regionale della Musica è disciplinato da apposita legge regionale.».

Art. 2.

Norme transitorie

1. Entro 60 gg dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale promuove un concorso di idee in ordine alla proposta progettuale, legislativa e statutaria del «Parco regionale della Musica» in Basilicata.

2. Entro 60 gg dalla definizione del soggetto vincitore del concorso di idee, la Giunta regionale approva il disegno di legge di disciplina del Parco regionale della musica di cui al comma 2 art. 25-bis della legge regionale n. 27/2015.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal concorso di idee di cui al comma 1 dell'art. 27, quantificati in € 25.000,00, per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse attestate sulla Missione 05, Programma 02;

Art. 4.

Pubblicazione

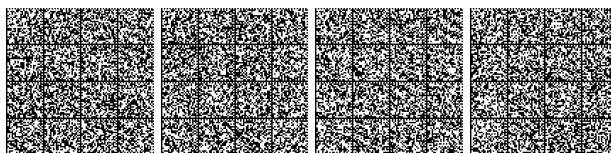
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 ottobre 2018

FRANCONI

18R00482



LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 30.

Rendiconto esercizio finanziario 2017 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Parco Archeologico Storico Naturale
delle Chiese Rupestri del Materano*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., è approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 ottobre 2018

FRANCONI

(Omissis).

18R00483

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 31.

Rendiconto esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Agenzia regionale per il diritto
allo Studio Universitario della Basilicata
(A.R.D.S.U.)*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 ottobre 2018

FRANCONI

(Omissis).

18R00484



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2018, n. 260.

Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Speciale n. 49 del 21 novembre 2018)

**LA VICEPRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che nei giorni 17 e 18 novembre 2013 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali della Basilicata;

Atteso che in data 18 dicembre 2013 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Potenza ha proclamato Presidente della Basilicata il sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella;

Visto l'art. 122 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ad integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare:

- l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il Consiglio Regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2);

- l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale indice le elezioni;

- l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalità stabilite dalla Legge elettorale regionale;

- l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale;

Vista la Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante "Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri Regionali";

Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta Legge Regionale n. 20/2018, secondo cui:

- le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (comma 1);

- il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni (comma 2);

- il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione (comma 3);

- i Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (comma 4);

- il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione (comma 5);

Visto l'art. 8, comma 6, della predetta Legge Regionale n. 20/2018, come sostituito dall'art. 5 della Legge Regionale n. 27/2018, secondo cui, al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta Regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'Amministrazione statale centrale e periferica;

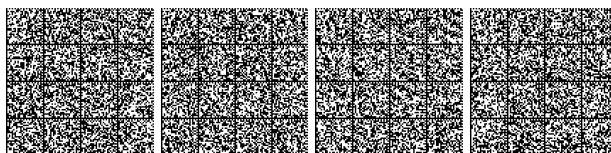
Visto altresì, l'art. 22, comma 1, della citata Legge Regionale n. 20/2018, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e, comunque, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'Interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale;

Dato atto che in data 15 ottobre 2018, Rep. n. 857, è stata sottoscritta l'intesa con i Prefetti della Basilicata relativa alla definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale;

Rilevato che con nota acquisita in data 14 novembre 2018, n. 191572, la Prefettura - UTG di Potenza ha trasmesso il decreto prefettizio n. 52076 del 13 novembre 2018 con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 dell'Intesa relativa alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata sottoscritta in data 15 ottobre 2018;

Visto l'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato, dapprima dall'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1 del Decreto Legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla Legge 8 maggio 2015, n. 59, secondo cui, "gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori";

Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2018, il Presidente del Consiglio Regionale che con nota pec acquisita in data 20 novembre 2019 prot. 195165, ha rappresentato che "il termine ultimo non oltre il quale devono svolgersi le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata è domenica 20 gennaio 2019;



Dato atto della intervenuta consultazione, in data 19 novembre 2018, dei capigruppo consiliari;

Dato atto altresì, che i capigruppo di minoranza intervenuti si sono dichiarati favorevoli alla data del 20 gennaio 2019, mentre quelli di maggioranza si sono espressi favorevolmente alla data del 26 maggio 2019, formalizzando, con nota prot. 195430 del 20 novembre 2013, le ragioni di ordine giuridico per cui è doveroso, a loro avviso, fissare l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, in concomitanza con dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

Considerato che la Giunta Regionale, condividendo le motivazioni di cui al presente decreto, in data odierna ha espresso all'unanimità dei componenti parere favorevole circa la individuazione del 26 maggio 2019 quale data per lo svolgimento delle elezioni regionali;

Visto altresì, l'art. 7 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111, e s.m.i., secondo cui:

- a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno (comma 1);

- qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo (comma 2);

- nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un *referendum* abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data (comma 2 *bis*);

- per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ed applicarsi le disposizioni speciali ivi previste (comma 2 *ter*).

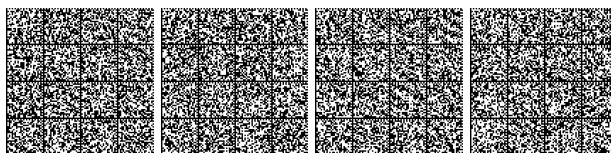
Rilevato che nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 10 dicembre 2013, il Vice Ministro dell'Interno, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari, ha rappresentato, sulla base del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la disciplina di cui al citato articolo 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, "...pone un principio fondamentale del sistema elettorale in senso proprio, secondo il quale le elezioni regionali e comunali devono svolgersi in abbinamento alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Tuttavia, mentre il comma 1 dell'articolo 7, nel disciplinare l'accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle nazionali, fa espressamente salva la compatibilità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tale limite non è presente nel comma 2, nel quale si disciplina anche l'accorpamento delle elezioni regionali e comunali con quelle europee. Secondo l'Avvocatura dello Stato, il limite della compatibilità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti non opera qualora, nello stesso anno, abbiano luogo sia le elezioni

regionali sia le elezioni europee, con la conseguenza che la fissazione della data delle elezioni europee che ne consegue esercita - in ragione del risparmio di spesa che ne consegue - una vis attrattiva anche sulla data di celebrazione delle elezioni regionali";

Considerato che l'art. 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto, unicamente per quanto attiene il comma 1 del citato art. 7 del DL n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 (elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati), che "al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'art. 5, comma 1, secondo periodo della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio», mentre nulla aggiunge in ordine alla previsione di cui al comma 2 del predetto art. 7 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, (elezioni del Parlamento europeo) che, come rappresentato, invece, stabilisce che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni, anche regionali, si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo;

Preso atto altresì, che, relativamente alla discussione sulla conversione in legge del Decreto Legge n. 27/2015, di ulteriore modifica dell'art. 5 della Legge n. 165/2004, riguardante lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e regionali, il Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel Dossier n. 297 del 27 aprile 2015, ha affermato che "La *ratio* della nuova norma, come già accennato, risiede nell'agevolare l'effettuazione del c.d. election day. L'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno. Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avviene solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti". Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo";

Atteso che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 14 giugno 2012, al punto 6.1.2 del considerato in diritto, ha stabilito che "l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. (secondo cui, il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata



degli organi elettivi) deve ritenersi comprensiva, nella sua interezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all'interno di organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi); ma anche alla disciplina del procedimento elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonché a quella che attiene, più in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)";

Rilevato che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81 del 15 maggio 2015, al punto 4.1 delle considerazioni in diritto, ha affermato "l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori». Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, che «"[l]'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» e ha altresì affermato che «È pacifico [...] che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio». Il mandato del Consiglio Regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 15 e 16 dicembre 2008. Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta Regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento Europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali";

Rilevato inoltre, che i suddetti principi sono ripresi dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 158 del 24 giugno 2015;

Preso atto altresì, che la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sez. I. sent. n. 392 del 06 marzo 2014) ha ribadito che qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri di Parlamento europeo spettanti all'Italia, le elezioni regionali dovranno essere e indette, per obbligo di legge, nella data individuata per le elezioni del Parlamento europeo;

Dato atto che nella Gazzetta Europea dell'Unione Europea L 129/76 del 25 maggio 2018 è stata pubblicata la Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le nuove elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale e diretto, nel periodo compreso dal 23 al 26 maggio 2019;

Visto l'art. 7 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18, secondo cui, i comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione;

Visto altresì, l'art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;

Preso atto pertanto, che l'effettuazione delle elezioni regionali nella medesima data di quelle delle consultazioni europee costituisce - come evidenziato dal Ministero dell'Interno sulla base del citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato -, espressione di un principio fondamentale del sistema elettorale in senso proprio che realizza una considerevole riduzione della spesa pubblica, ed ha, quindi, una funzione di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 98/2011, come convertito nella Legge n. 111/2011, risulta essere stato introdotto nell'ordinamento in considerazione della "straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria";

Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo cui il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

Visto il Decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il Vice Presidente della Giunta Regionale;

Decreta:

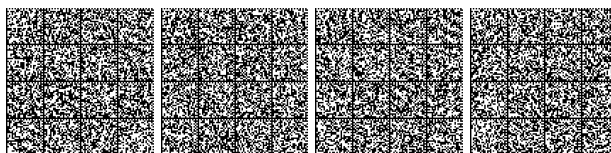
1) di convocare le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

2) di notificare, dell'art. 5, commi 3 e 4 della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilite per le elezioni;

3) di comunicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20 il presente decreto ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione;

4) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Regionale, al Ministero dell'Interno, alle Prefetture — UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera;

5) di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 20 novembre 2018

FRANCONI

18R00491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2018, n. 261.

Art. 4 della Legge Regionale n. 20/2018. Ripartizione dei venti seggi del Consiglio Regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 Speciale del 21 novembre 2018)

LA VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 122 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ad integrato con la legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare:

l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il Consiglio Regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2);

l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale indice le elezioni;

l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta Regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;

l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della giunta e la giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale;

Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante «Sistema di elezione del Presidente della giunta e dei Consiglieri regionali»;

Richiamato in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., secondo cui:

il territorio della regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza (comma 1);

la ripartizione dei venti seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i venti seggi, in base ai quozienti interi a ai più alti resti (comma 2);

la ripartizione dei venti seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi (comma 3);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, recante «Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 50, coniuga 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209, Supplemento ordinario del 18 dicembre 2012;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto di ripartizione dei seggi tra le due circoscrizioni, secondo quanto previsto dal citato art. 4 della legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 50 dello Statuto regionale secondo cui il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

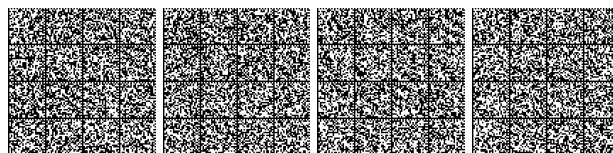
Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato, tra l'altro, il Vice Presidente della Giunta Regionale;

Decreta:

1) di ripartire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i venti seggi del Consiglio Regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, come segue:

Circoscrizione elettorale	Popolazione	Quoziente	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Matera	200.101		6	0,92	7
Potenza	377.935		13	0,76	13
TOTALE	578.036	28.901,8			

2) di notificare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;



3) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Regionale, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera;

4) di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge Regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 20 novembre 2018

FRANCONI

18R00492

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica, con ripubblicazione, della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27, della Regione Basilicata, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)», pubblicato nel Bollettino Ufficiale Speciale n. 42 del 4 ottobre 2018.

Si provvede alla ripubblicazione della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 3 ottobre 2018) recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)», nel testo coordinato ai sensi dell'art. 81 del regolamento interno del Consiglio regionale.

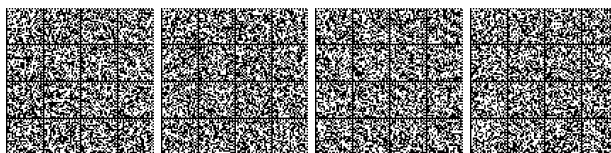
(*Omissis*).

18R00495

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-020) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

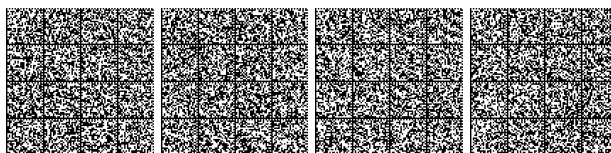
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 5 1 8 *

€ 3,00

